



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 13 Febbraio 2026

Prot. 028/26

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Prefetto Maddalena DE LUCA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Floriana LABBATE

Oggetto: **Mobilità del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco non specialisti.**

- **Richiesta integrazione con possibilità di presentare istanza per coloro che hanno meno di 2 anni di servizio ma non sono più nella prima sede.**
- **Richiesta di emendamento sul vincolo di permanenza biennale nella prima sede.**

La scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO, con riferimento alla [Circolare prot. U.0011866 del 12 febbraio 2026](#) relativa alla mobilità volontaria del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti, rileva che **la stessa prevede la partecipazione esclusivamente per il personale che abbia maturato il requisito della permanenza di almeno un biennio nella sede di prima assegnazione.**

In via preliminare, si rappresenta che il personale già trasferito ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 4 aprile 2025, n. 42, in occasione delle esigenze connesse al Giubileo 2025, **non risulta più assegnato alla sede di prima assegnazione.** Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, il vincolo di permanenza biennale nella sede di prima assegnazione non può ritenersi applicabile a tale personale, essendo venuto meno il presupposto oggettivo della norma.

La circolare in oggetto invece applica in modo indifferenziato il requisito del biennio e non distingue la posizione di coloro che, a seguito di trasferimento definitivo disposto in deroga legislativa, non si trovano più nella sede di prima assegnazione. Tale omissione determina una compressione non coerente con il dettato normativo e rischia di produrre applicazioni difformi sul territorio con rischio di contenzioso legale.

Inoltre, per coloro che sono ancora nella prima sede di assegnazione il CONAPO sollecita nuovamente l'attenzione sulla necessità di un intervento legislativo (emendamento).

Il vincolo di permanenza nella prima sede, originariamente previsto in cinque anni e successivamente ridotto a due anche a seguito delle iniziative promosse dal CONAPO, sarà oggetto di ulteriore revisione nel percorso di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del quale è stata inserita, su richiesta di questa Organizzazione Sindacale CONAPO, la previsione della sua abrogazione.

La deroga straordinaria prevista per il Giubileo 2025, seppur temporalmente limitata al 31 dicembre 2025, ha dimostrato in concreto che il superamento del vincolo non compromette l'efficienza del servizio e consente una gestione più equa della mobilità del personale.

Allo stato attuale si è determinata una situazione di evidente disallineamento: il vincolo è tornato pienamente operativo per coloro che sono ancora nella prima sede, pur essendo stato già individuato come istituto da superare nel quadro della riforma ordinamentale.

Alla luce di tutto quanto sopra, il CONAPO chiede:

1. L'immediata integrazione della Circolare di mobilità 2026 o comunque un chiarimento interpretativo e le modifiche all'applicativo, al fine di consentire la partecipazione alla procedura di mobilità anche a quel personale che è stato già oggetto di trasferimento ai sensi dell'art.14, comma 2, della Legge n. 42/2025 (deroga Giubileo ai 2 anni).
2. La presentazione urgente di un emendamento normativo, anche di carattere transitorio, volto a derogare al requisito dei due anni di permanenza nella prima sede per il personale del ruolo dei Vigili del Fuoco nelle procedure di mobilità in corso e di prossima emanazione, nelle more del completamento del riordino.

Il CONAPO chiede un tempestivo intervento volto a garantire uniformità applicativa, certezza del diritto e tutela delle legittime aspettative di mobilità del personale.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


